

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2080

Deliberazione Giuntale n. 1309 del 16.7.2019 Integrazione Accordo di Programma. “Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia”.

L'Assessore all'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Ciclo dei Rifiuti, confermata dal Dirigente di Sezione e dal Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

Premesso che

a seguito 1) della mail ministeriale del 20.5.2019 dalla quale si apprendeva della validazione dell'accordo di programma da parte della Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento e si confermava la disponibilità delle risorse del Piano Operativo "Ambiente", destinate tra l'altro agli interventi risolutivi delle infrazioni comunitarie e di adeguamento alla normativa europea; 2) della pec del 25.6.2019 il Mattm, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e della Tutela del Mare, trasmetteva il testo definitivo dell'accordo di programma per consentire alla Regione Puglia e alla Provincia di Barletta Andria e Trani di procedere propedeutici alla stipula dell'accordo di rispettiva competenza;

Con Deliberazione Giuntale n 1309 del 16.7.2019 veniva approvato lo schema di accordo di programma per l'adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 12 Dlgs 36/2003 presso il sito di discarica Cobema Srl, ubicata in Canosa di Puglia, in attuazione della direttiva 1999/31/CE;

Con nota prot. n. 9937 del 19.7.2019 la Regione Puglia procedeva alla trasmissione del predetto schema di Accordo alla Provincia di Barletta Andria e Trani per le procedure amministrative occorrenti alla sottoscrizione digitale del medesimo modulo convenzionale;

Con nota prot. n. 32843 del 18.10.2019 la Provincia di Barletta Andria e Trani trasmetteva la Delibera del Presidente della Provincia n. 25 del 24.9.2019 con l'accordo di programma sottoscritto;

Con nota prot. n. 13767 del 22.10.2019 la Regione Puglia provvedeva alla trasmissione degli atti al Mattm, al fine di concludere le procedure di competenza ministeriale occorrenti al perfezionamento dell'efficacia degli stessi;

Vista la nota prot. 22279 del 31.10.2019 del MATTM, nella quale la Direzione Generale per la Salvaguardia e Tutela del Territorio e delle Acque *rappresenta la necessità di adeguare il testo dell'accordo di Programma in parola alle recenti osservazioni fornite dalla Corte dei Conti in merito ad analogo fattispecie di atti sottoposti al controllo* da parte della medesima Corte dei Conti;

Considerato che la richiesta tardiva di codesto Mattm implica una integrazione del predetto accordo con l'inserimento di un nuovo articolo che disciplini la revoca dei finanziamenti e l'inserimento del crono programma procedurale e finanziario nella scheda di intervento che costituisce l'allegato tecnico;

Ritenuto necessario proseguire con le azioni di impulso istituzionale volte a determinare la chiusura dei procedimenti in adempimento alla normativa Europea e al Dlgs 36/2003, al fine di scongiurare il commissariamento statale, attesa l'assenza del presupposto giuridico dell'*inerzia* delle amministrazioni sub statali, stanti i provvedimenti giuntali della Regione Puglia n. 1755 del 30.10.2017, n. 2117 del 5.12.2017 e n. 694 del 9.4.2019 e n 1309 del 16.7.2019;

Tenuto conto di ogni disposizione contenuta nella deliberazione Giuntale 1309/2019 cui si intende dare continuità con il presente atto, i cui contenuti sono richiamati e considerati parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso,

Visti gli artt. 114,117, 118,119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Vista la normativa comunitaria direttiva 1999/31/CE.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 2 co. 9 bis,9 ter, 9 quater.

Visto le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, art. 208 co. 13.

Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 13.1.2003, artt. 12,13 e 17.

Vista le disposizioni contenute nella l. n. 59/1997, contenente la delega al governo per il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi, e nel decreto lgs. n. 112/1998.

Viste le leggi regionali n. 30/1986 art. 5, n. 17/2007 art. 6, secondo cui competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, gestione e post-gestione della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., è l'Amministrazione provinciale;

Visto l'art. 8 co. 1 e 2 della l. 5 giugno 2003 n. 131.

Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50.

Richiamati inoltre gli artt. 50 e 54 del Tuel che prevedono poteri ordinatori in capo al Sindaco per la tutela della salute e della pubblica sicurezza, come già previsto dall'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Visto l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea.

Visti gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale".

Rilevato quanto sopra rappresentato, vista l'urgenza e l'importanza che il procedimento *de quo* riveste e ritenuto che la Regione Puglia debba coordinare l'iter procedurale per le funzioni di tutela e salvaguardia del proprio territorio, fatta salva la competenza ministeriale in materia di infrazioni comunitarie e la competenza amministrativa dell'ente provincia, secondo quanto in epigrafe illustrato,

Ritenuto inoltre che nel solco del *facere amministrativo* e in costanza di laboriose e complesse procedure dell'amministrazione regionale, quest'ultima abbia posto in essere azioni volte a scongiurare un eventuale commissariamento statale ex art. 41 L. 243/2012 e un'eventuale Sentenza di Condanna definitiva della Corte di Giustizia d'Europa;

per le motivazioni sopra descritte e previste nella prefata DGR 1309/2019, **si propone alla Giunta:**

di approvare lo schema di Accordo di Programma, integrato ed adeguato, su richiesta del MATTM, Direzione Generale per la Salvaguardia e Tutela del Territorio e delle Acque Mattm, giusta nota 22279/2019, acquisita al prot. 14266 del 4.11.2019, alle recenti osservazioni *in merito ad analoga fattispecie di atti sottoposti al controllo* da parte della medesima Corte dei Conti;

di stabilire che le integrazioni richieste prevedono l'inserimento dell'Articolo 7 "Revoca dei finanziamenti" nonché l'inserimento del crono programma procedurale e finanziario nella scheda di intervento che costituisce l'allegato tecnico trasmesso dalla Provincia di Barletta Andria e Trani;

di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione del medesimo accordo;

di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, con funzioni di modifica non sostanziale dello stesso;

di stabilire che il predetto schema di accordo individua la Provincia di Barletta Andria e Trani quale soggetto Responsabile dell'intervento, Soggetto Attuatore e Beneficiario delle risorse destinate all'intervento di chiusura definitiva e post gestione ai sensi del Dlgs 36/2003 relativa al sito Cobema srl per un importo complessivo stimato di €. 4.210.000,00 e post gestione come previsto dal Dlgs 36/2003;

di stabilire che il predetto schema di accordo prevede la diretta assegnazione di risorse finanziarie, a valere sui Fondi previsti dalla Del. Clpe 55/2016 destinati agli interventi prioritari di cui al Piano Operativo Ambiente, in favore della Provincia di Bat, esercente il potere sostitutivo giusta DPP di Bat n. 61/2017;

di stabilire che l'esercizio dell'intervento sostitutivo con pubbliche risorse dovrà prevedere l'avvio di procedure in danno nei confronti della società inadempiente nonché procedure di recupero, delle somme utilizzate per l'esecuzione della chiusura, nei confronti dei soggetti obbligati;

Di notificare il presente provvedimento alla Provincia di Barletta Andria e Trani, al Comune Canosa di Puglia, all'Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all'A.R.P.A. Puglia, ASL/Bat, al Mattm, Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque e Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.IGs. 118/2011 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Stea;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare lo schema di Accordo di Programma, parte integrante del presente provvedimento, integrato ed adeguato, su richiesta del MATTM, Direzione Generale per la Salvaguardia e Tutela del Territorio e delle Acque Mattm, giusta nota 22279/2019, acquisita al prot. 14266 del 4.11.2019, alle recenti osservazioni *in merito ad analoga fattispecie di atti sottoposti al controllo* da parte della medesima Corte dei Conti;

di stabilire che le integrazioni richieste prevedono l'Inserimento dell'Articolo 7 "Revoca dei finanziamenti" nonché l'inserimento del crono programma procedurale e finanziario nella scheda di intervento che costituisce l'allegato tecnico, parte integrante del presente provvedimento, trasmesso dalla Provincia di Barletta Andria e Trani;

di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione del medesimo accordo;

di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, con funzioni di modifica non sostanziale dello stesso;

di stabilire che il predetto schema di accordo individua la Provincia di Barletta Andria e Trani quale soggetto Responsabile dell'intervento, Soggetto Attuatore e Beneficiario delle risorse destinate all'intervento di chiusura definitiva e post gestione ai sensi del Dlgs 36/2003 relativa al sito Cobema srl per un importo complessivo stimato di €. 4.210.000,00 e post gestione come previsto dal Dlgs 36/2003;

di stabilire che il predetto schema di accordo prevede la diretta assegnazione di risorse finanziarie, a valere sui Fondi previsti dalla Del. Clpe 55/2016 destinati agli interventi prioritari di cui al Piano Operativo Ambiente, in favore della Provincia di Bat, esercente il potere sostitutivo giusta DPP di Bat n. 61/2017;

di stabilire che l'esercizio dell'intervento sostitutivo con pubbliche risorse dovrà prevedere l'avvio di procedure in danno nei confronti della società inadempiente nonché procedure di recupero, delle somme utilizzate per l'esecuzione della chiusura, nei confronti dei soggetti obbligati;

di notificare il presente provvedimento alla Provincia di Barletta Andria e Trani, al Comune Canosa di Puglia, all'Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all'A.R.P.A. Puglia, ASL/Bat, al Mattm, Direzione generale per la salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque e Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento.

di pubblicare sul BURP il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

Regione Puglia

Provincia di Barletta Andria e Trani

ACCORDO DI PROGRAMMA

*“Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione
ex art. 12 D LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia”*

Il presente allegato è formato

da n° QUINDICI facciate

Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell'inquinamento;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per la gestione il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 1999/31/CE in materia di rifiuti che fissa una serie di rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, e stabilisce misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente (inteso come acqua, suolo e atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate **Direttive**, sono state attivate numerose



procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

CONSIDERATO che con la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti sono stati fissati una serie di rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, e si sono stabilite misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente (inteso come acqua, suolo e atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 14 della citata Direttiva 1999/31/CE, che ha sancito criteri che garantissero discariche rispondenti a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che, detto articolo ha inoltre stabilito che le discariche "esistenti" - individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data indicata all'art. 18 della prefata Direttiva, quindi al 16 luglio 2001- potessero essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, fosse stato ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro tale data dovevano essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica doveva presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, da adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità competente a valutare il piano di riassetto avrebbe deciso, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto. È stato definito pertanto il termine del 16.7.2009 entro cui adeguare le discariche ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. A settembre 2009, la Commissione, con l'avvio della procedura d'infrazione 2011/2215 ha contestato che, il mancato completamento degli interventi di adeguamento o di chiusura di n. 102 discariche preesistenti (di cui 3 di rifiuti pericolosi) in Italia risultavano ancora discariche "esistenti" le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. A seguito di un carteggio fra la Commissione e le Autorità italiane, queste ultime hanno comunicato, con nota in data 16 maggio 2011, che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma ammontavano, a tale data, a n. 102 (di cui 3 di rifiuti pericolosi) Per la Regione Puglia sono state individuate n. 5 discariche ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Bari-Andria-Trani (di seguito BAT): Doria Giuseppe & C. snc, Cogeser srl e Fratelli Acquaviva snc, Igea Marmi srl e Cobema srl. La Commissione Europea il 17 maggio 2017 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue per la



mancata chiusura o adeguamento di 44 discariche, tra le quali ricadono le cinque discariche pugliesi Doria Giuseppe & C. snc, Cogeser srl e Fratelli Acquaviva snc, Igea Marmi srl e Cobema srl (Ricorso ex art. 258 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, depositato in data 17.8.2017, avvio della causa C-498/17T Violazione dell'art. 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE.

VISTE le Leggi regionali n.17/2000 e n. 17/2007 'Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale';

CONSIDERATO che il 17 maggio 2017, a seguito delle procedure conclusive di pre contenzioso, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che costituiscono un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbe comportare per il nostro Paese una condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie;

VISTA la notifica alla regione Puglia da parte del MATTM con posta elettronica certificata del 6/9/2017 del ricorso depositato dalla Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea per il deferimento dello stato italiano alle procedure giudiziarie volte all'accertamento della violazione dell'art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/31/CE;

CONSIDERATO che tra le cinque discariche ricadenti nell'infrazione comunitario 2011-2215 individuate per la regione Puglia, ricade il sito Cobema srl, in Canosa di Puglia;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;



VISTO l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147/2013 che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a livello di singolo progetto sia degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE), sia di quelli complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, alle cui regole sono assoggettati anche gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, al fine di assicurare un'azione fondata sull'integrazione delle risorse FSC con quelle comunitarie;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica "Ambiente";

TENUTO CONTO che la citata Delibera CIPE n. 25/2016 stabilisce, tra le altre, le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";

VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo "Ambiente", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA).

TENUTO CONTO che, nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", sono stati programmati, tra gli altri, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, relativi a Siti di interesse Nazionale e Procedure di Infrazione, ricadenti nel territorio della Regione Puglia;

VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo";

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016;

TENUTO CONTO inoltre che,

- tra gli interventi previsti nell'ambito del citato Piano Operativo "Ambiente" il MATTM ha individuato come prioritario il progetto di chiusura e post gestione ai sensi dell'art. 12



D.Lgs. n. 36/2003 del sito Cobema in Canosa di Puglia, per un importo complessivo di € 5.000.000,00, giusta nota prot. 27816 del 28.12.2017;

- con nota regionale prot. n. 9284 del 9/8/2017 la Regione Puglia ha trasmesso la scheda tecnica di intervento, acquisita dall'autorità competente, provincia di BAT, per il complessivo importo di € 4.210.000,00;

CONSIDERATO che la Provincia di Barletta Andria Trani è individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi ivi disciplinati;

TENUTO CONTO che, secondo le modalità previste dal presente Accordo, al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione degli interventi programmati la Provincia Barletta Andria Trani è individuata quale Soggetto Attuatore, soggetto Beneficiario delle risorse e Responsabile dell'Intervento occorrente alla *realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003* relativo al sito CO.BE.MA. srl in Canosa di Puglia, in qualità di Amministrazione deputata a eseguire l'intervento, garantendo azioni efficaci ed efficienti volte alla realizzazione e conclusione degli interventi disciplinati nel presente Accordo; tanto anche in considerazione dell'intervento sostitutivo avviato dalla Provincia di BAT, giusta DGP n. 61 del 14.12.2017, per *realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003* – discarica Cobema.

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata dall'amministrazione beneficiaria in tutte le fasi procedurali nell'ambito e a seguito dell'adempimento delle procedure previste per la verifica e validazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che la Provincia di Barletta Andria Trani e il MATTM, ciascuno per le proprie competenze, dovranno monitorare l'efficacia dell'intervento, con il supporto tecnico di Arpa Puglia;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante: "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*";



VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza dell'11.4.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma "*Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia*", sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo le procedure di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATA la nota prot.n. 27816 DEL 28.12.2017 del MATTM – Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque, avente per oggetto: <*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 – Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"*>, contenente una previsione di interventi inseriti nel Piano Operativo Ambiente che ricadono nel territorio regionale tra i quali quello inerente la discarica denominata Cobema, coinvolta nella procedura di infrazione UE 2011/2215;

RICHIAMATA la nota prot. n 9284 del 9/8/2017 di trasmissione delle schede di intervento ambientale (D.lgs. n. 36/2003 e D.lgs. 152/2006), relativa al sito Cobema;

VISTA la Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Commissione, che in relazione alla causa C-498/17 in data 21.3.2019 ha statuito la mancata conformità alla Dir. CE 1999/31 del sito di discarica Cobema in Canosa di Puglia;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.



TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

la Regione Puglia

Provincia di Barletta Andria e Trani

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

**“Per la realizzazione degli interventi di chiusura e post gestione
ex art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia”**



Articolo 1**“Premesse”**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega al presente Accordo la scheda intervento, che potrà essere aggiornate ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4.

Articolo 2**“Oggetto e finalità”**

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza e bonifica degli interventi nel territorio della Regione Puglia, con il presente Accordo è individuato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'intervento da realizzare, come puntualmente indicato al successivo articolo 4, Tabella 1.
2. L'intervento oggetto del presente Accordo, previsto nell'ambito del Piano Operativo “Ambiente”, è individuato dal MATTM quale prioritario rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare, con parere favorevole della Regione Puglia.
3. L'intervento oggetto del presente Accordo si qualifica quale “chiusura e post gestione ex art. 12 D. LGS. 36/2003” e sarà avviato e portato a termine secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma dell'allegata scheda intervento.

Articolo 3**“Soggetto Responsabile Unico dell'Attuazione”**

1. La Provincia di Barletta Andria e Trani è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente Accordo.
2. La medesima Provincia è individuata quale responsabile del monitoraggio per la realizzazione delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1 dell'articolo 4.
3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano la Provincia di Barletta Andria e Trani quale responsabile unico della sua attuazione (RUA).

Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b. promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016.
4. Il Responsabile Unico dell'attuazione, nel caso di affidamento di prestazioni di servizio e di



lavori all'esterno, sentiti Regione e Mattm, potrà avvalersi di Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o proprie Società in house, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia oppure procederà mediante apposite procedure di gara.

5. Nel caso in cui gli interventi sono in corso di progettazione, gli elaborati progettuali presentati dal RUA saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza di Servizi indetta dall'Autorità Competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la relativa approvazione.
6. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, si farà riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso;

Articolo 4

"Il Programma degli Interventi"

1. Le risorse disponibili per il finanziamento del presente Accordo, sono pari ad € 4.210.000,00. Nella successiva Tabella 1, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico, è indicato l'intervento immediatamente attivabile.

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI COSTO E SOGGETTO ATTUATORE		
DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€)	SOGGETTO ATTUATORE
1. Comune di Canosa di Puglia COBEMA srl. Chiusura e post Gestione art. 12 D. Lgs, 36/2003	4.210.000,00	Provincia di BAT
VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO	4.210.000,00	

2. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell'Attuazione.
3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziato, il quadro finanziario potrà essere rimodulato su conforme, preventiva intesa tra le Parti.
4. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziato, la copertura finanziaria ed il cronoprogramma dell'intervento potrà essere rimodulato su conforme, preventiva intesa tra le Parti.



5. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, potranno essere riprogrammate su proposta della Provincia di Barletta Andria e Trani, prioritariamente per eventuali interventi di completamento dell'intervento di chiusura e post gestione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003. .
6. L'intervento proposto dalla Provincia di BAT, Responsabile unico dell'Attuazione, nonché beneficiario delle risorse troverà copertura temporale fino al 31.12.2025, salvo eventuali proroghe, con le risorse previste nell'ambito del Piano Operativo "Ambiente", Delibera Cipe n. 55/2016.
7. Il fabbisogno finanziario occorrente alla post gestione riferita al periodo successivo al 31.12.2025 troverà copertura con risorse che il MATTM e la Regione, si impegnano a individuare, ove permanga la necessità in favore della Provincia di BAT.
8. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Puglia garantisce che l'intervento di cui al presente Accordo non ha usufruito né usufruirà di ulteriori finanziamenti, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari previo accordo fra le parti.
9. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono di competenza pubblica, ovvero in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti. La Provincia di BAT si impegna ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire, in tempi certi, l'adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 36/2003.
10. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06.
11. L'Accordo sarà ritenuto attuato solo dopo la comunicazione di approvazione della chiusura e comunicazione di avvio della post gestione rilasciata dall'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.lgs. n. 36/2003.

Articolo 5

"Copertura finanziaria degli interventi"

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4 – Tabella 1, ammontano a complessivi € 4.210.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo "Ambiente" – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016.
2. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n.



1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

Articolo 6

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.
 - f. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto.
2. Il Ministero si impegna a garantire che la Regione Puglia e la Provincia di Barletta Andria e Trani ricevano tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente.
3. La Regione si impegna a continuare a svolgere il ruolo di coordinatore dell'iter procedurale per le funzioni di tutela e salvaguardia del proprio territorio, fatta salva la competenza ministeriale in materia di infrazioni comunitarie e la competenza amministrativa dell'ente Provincia giuste Leggi regionali n.17/2000 e n. 17/2007 'Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale'.
4. La Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, si impegna, inoltre, a:
 - attenersi a quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente con riferimento alle



- modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, adozione delle procedure di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione delle attività.
- raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero.
 - Assicurare, attraverso la trasmissione di dati aggiornati sull'avanzamento fisico e finanziario degli interventi, il costante monitoraggio dell'intervento disciplinato nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato. Il monitoraggio è effettuato in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. d) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e con quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente.
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione delle relazioni annuali di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n. 25/2016, al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
5. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, le Parti assicurano il necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n. 1/2017 e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.
6. Entro il termine del 31.12.2025, salvo proroghe, data ultima per disporre delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, saranno individuati nuovi canali finanziari per la copertura del fabbisogno occorrente al completamento dell'intervento proposto dalla provincia di Barletta Andria e Trani, ai sensi della vigente normativa, ove l'intervento non sia stato concluso.

Articolo 7

“Revoca dei finanziamenti”

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente secondo un principio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi.



Articolo 8**“Disposizioni generali e finali”**

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione dell'intervento, come da cronoprogramma di cui al precedente art. 2 e comunque entro e non oltre il 31.12.2025, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 26/2018, citata in premessa, relativamente al limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, fatte salve ss.mm.ii.
2. Qualora l'inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta l'attuazione dell'intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del Soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso, fatti salvi impedimenti o cause di forza maggiore.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio,

Sezione Rifiuti e Bonifiche

Ing. Giovanni Scannicchio

Provincia di Barletta Andria e Trani (BAT)

Vice Presidente della Provincia

Pasquale De Toma

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.



ALLEGATO TECNICO

Scheda sintetica dell'intervento previsto nell'Accordo di Programma

1	Titolo	Chiusura definitiva e gestione post-operativa della discarica per rifiuti speciali non pericolosi "COBEMA srl"	
2	Costo e copertura finanziaria	€ 4.210.000,00	
3	Oggetto dell'intervento	Lavori	X
		Servizi/forniture	X
4	Localizzazione intervento	Canosa di Puglia, contrada Tufarelle	
5	Descrizione dell'intervento	<p>Attesa la complessità dell'intervento, si prevedono le seguenti fasi:</p> <p>I - indagini preliminari sullo stato di fatto dell'impianto e sulle matrici ambientali (<i>eseguita</i>)</p> <p>II_A - redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e documentazione per screening di V.I.A. (<i>eseguita</i>)</p> <p>II_B - approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica previa procedura di screening di V.I.A. (<i>eseguita</i>)</p> <p>II_C - indagini integrative, in esito allo screening di V.I.A., sullo stato di fatto dell'impianto e sulle matrici ambientali (<i>in corso di esecuzione</i>)</p> <p>III - redazione e approvazione progetto definitivo con autorizzazione ex art. 208 previa validazione (120 giorni dal ricevimento della diffida)</p> <p>IV_A - gara per appalto integrato, ex decreto cd. "sblocca cantieri" (bando, aggiudicazione, affidamento) (180 giorni, salvo eventuali ricorsi, dal completamento della fase III)</p> <p>IV_B - approvazione del progetto esecutivo previa redazione e verifica (60 giorni dal completamento della fase IV_A)</p> <p>V_A - consegna ed esecuzione dei lavori di chiusura (210 giorni dal completamento della fase IV_B)</p> <p>V_B - collaudo e gestione post-operativa (60 giorni dal completamento della fase V_A + 30 anni dal completamento della fase V_B)</p>	
6	Risultati attesi	Adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 36/2003	
7	Indicatori di realizzazione e risultato	<p>Report sullo stato ambientale e impiantistico</p> <p>Dichiarazione di chiusura ex art. 12, co. 3, d.lgs. 36/2003</p> <p>Esiti positivi del monitoraggio trentennale post-operativo</p>	
8	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<p>Affidamento servizi (fasi I - II - III)</p> <p>Affidamento lavori e servizi (fasi IV - V)</p>	
9	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	<p>Piano di adeguamento al d.lgs. 36/2003 approvato con D.D.54/2005</p> <p>Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato in data 24/09/19</p>	
10	Soggetto attuatore	Provincia B.A.T.	
11	Responsabile del procedimento	Ing. Francesco Lomoro	

